

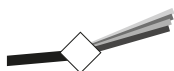
RIFRAZIONI

Studi critici di storia della filosofia del diritto
percorsi

Nella collana “Rifrazioni. Studi critici di storia della filosofia del diritto”, accanto alla sezione “Dialoghi sui classici”, la sezione “Percorsi” inaugura un modo ulteriore di rapportarsi ai classici della filosofia giuridica, come pure del pensiero politico e sociale, accogliendo ricerche frutto di un corpo-a-corpo selettivo con figure e questioni rilevanti rispetto a singoli temi, metodologie di ricerca specifiche, linee storiografiche mirate.

Se è vero che il potere dei classici consiste nel loro rapporto vivo con l'attualità, è altrettanto vero che, come si legge in una pagina di Italo Calvino, «è classico ciò che tende a relegare l'attualità al rango di rumore di fondo, ma nello stesso tempo di questo rumore di fondo non può fare a meno».

Il rumore di fondo è ciò che la sezione “Percorsi” vuol provare massimamente a captare e restituire alle lettrici e ai lettori dei volumi della collana, mediante ricerche che dell'attualità giuridica, politica e sociale fanno il loro focus privilegiato, senza rinunciare tuttavia a quel necessario (ri)attraversamento critico che proprio il contributo di alcune voci fra le più rappresentative della classicità giusfilosofica e politico-concettuale è in grado di garantire.



RIFRAZIONI

Studi critici di storia della filosofia del diritto
percorsi

Comitato direttivo

Claudia Atzeni (Università Magna Græcia di Catanzaro),
María del Carmen Barranco Avilés (Universidad Carlos III de Madrid),
Emilia Bea Pérez (Universitat de València), Ilario Belloni (Università di
Pisa - responsabile rapp. editoriali), Maria Borrello (Università di Torino),
Carmelo Calabrò (Università di Pisa), Paola Calonico, Thomas Casadei
(Università di Modena e Reggio Emilia - coordinatore), Paola Chiarella
(Università Magna Græcia di Catanzaro - coordinatrice), Mariano Croce
(Università "La Sapienza" di Roma), Patricia Cuenca Gómez (Universidad
Carlos III de Madrid), Corrado Del Bò (Università di Bergamo), Filippo
Del Lucchese (Università di Bologna), Isabel Fanlo Cortés (Università di
Genova), Cristina García Pascual (Universitat de València), Tommaso
Greco (Università di Pisa), Giulio Itzcovich (Università di Brescia),
Fernando Llano Alonso (Universidad de Sevilla), Alessio Lo Giudice
(Università di Messina), Costanza Margiotta Broglio (Università
di Padova), Valeria Marzocco (Università Federico II di Napoli),
Ferdinando Menga (Università della Campania Luigi Vanvitelli), Lorenzo
Milazzo (Università di Pisa), Francisco Mora Sifuentes (Universidad de
Guanajuato), Tullia Penna (Università di Torino), Paola Persano
(Università di Macerata - coordinatrice), Andrea Porciello (Università
di Catania - coordinatore), Susanna Pozzolo (Università di Brescia),
Giorgio Ridolfi (Università di Pisa), Filippo Ruschi (Università di Firenze),
Alessandra Sciarba (Università di Palermo), Alessandro Serpe (Università
G. D'Annunzio di Chieti-Pescara), Maria Zanichelli (Università di Parma)

Volume sottoposto a referaggio da parte del Comitato direttivo della Collana

Pier Giuseppe Puggioni

L'obbligazione inesistente

Libertà, pluralismo e socialismo
nella teoria giuridica di Harold J. Laski



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

© Copyright 2025

Edizioni ETS

Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa

info@edizioniets.com

www.edizioniets.com

Distribuzione

Messaggerie Libri SPA

Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)

Promozione

PDE PROMOZIONE SRL

via Zago 2/2 - 40128 Bologna

ISBN 978-884677278-7

*He who begins by loving Christianity better than Truth
will proceed by loving his own sect or church better than
Christianity, and end by loving himself better than all.*

Samuel Taylor Coleridge

*Auf Wirklichkeit ... Sie ist daher ebenso vielfach,
wie die menschlichen Wesensbestimmungen und
Tätigkeiten vielfach sind.*

Karl Marx

Indice

Introduzione

<i>Laski nel dibattito novecentesco: dal concetto di diritto al problema del metodo</i>	9
---	---

Capitolo I

<i>L'individuo, il gruppo, lo Stato. Soggetti politici e soggetti di diritto in Laski</i>	19
1. L'individuo e la società	19
1.1. Libertà ed eguaglianza	20
1.2. L'individualità tra politica e diritto: intellettuali, massa e classe	26
2. Gli enti collettivi e il problema della personalità giuridica	30
3. Le <i>trade unions</i> e la lotta per il diritto	35
4. Lo Stato e il governo	40

Capitolo II

<i>Obbligazione politica e pluralismo giuridico</i>	47
1. Obbedienza, legittimità, giuridicità	47
2. «The One and the Many». La critica dell'idealismo e dell'ordine come unità	48
3. La critica della dottrina giuridica e la scomposizione della sovranità	52
4. Il consenso, o fedeltà, e l'ordine giuridico	58
4.1. Il meccanismo dell' <i>allegiance</i>	58
4.2. Consenso e bene comune. Il federalismo funzionale nella dinamica della fedeltà	62
5. Una competizione fra ordinamenti giuridici?	67
6. Revisione del pluralismo? La pluralità degli ordinamenti nell'evoluzione della riflessione laskiana	69
7. L'accettazione tra consenso e violenza	71
8. Libertà, diritto e accettazione dell'autorità: l'obbligazione inesistente	74

Capitolo III

<i>Diritto, diritti e rapporti di produzione</i>	77
1. Il «potere economico» e i diritti in Laski: dagli scritti giovanili alla 'svolta' marxista	77
2. Il liberalismo, il <i>vested interest</i> e il diritto di proprietà	79
3. «Alterare il sistema» col diritto. Il rapporto reciproco fra materialità e ordine giuridico	86
4. I diritti fra giusnaturalismo e prassi sociale: il confronto con Duguit	88
5. Dalla controrivoluzione alla <i>revolution by consent</i> : il problema dei diritti umani	92
6. Laski e il costituzionalismo liberale: la dimensione politica dei diritti	98

Capitolo IV

<i>La costituzione ideologica. Materialismo storico e istituzioni politiche</i>	101
1. Ideologia costituzionale e obsolescenza dello Stato liberale	101
2. La rappresentanza politica: partiti e parlamenti	103
3. La Corona, il Cabinet e il potere esecutivo	107
4. La presidenza degli Stati Uniti	109
5. Il potere giudiziario e l'interpretazione del diritto	113
6. L'ordine giuridico fra democrazia e capitalismo	119
6.1. Concetto e problemi della democrazia	119
6.2. Democrazia, capitalismo e fascismo: incompatibilità ed estinzione dello Stato	124

Capitolo VI

<i>Sovranità, imperialismo e diritto internazionale</i>	131
1. Dalla sovranità nazionale alla comunità internazionale	131
2. Per un ordine giuridico internazionale: la sovranità e la <i>civitas maxima</i>	133
3. Diritto internazionale e soggettività degli individui	138
4. Guerra e imperialismo: un pacifismo giuridico socialista	140
5. Colonialismo e autodeterminazione: verso l'indipendenza indiana	145
6. Internazionalismo, socialismo e sovranità	153

Conclusioni

<i>«An Athanasius against the whole world». Individualismo, pluralismo e prassi rivoluzionaria nel pensiero giuridico laskiano</i>	157
--	-----

Bibliografia

Introduzione

Laski nel dibattito novecentesco: dal concetto di diritto al problema del metodo

Questo lavoro, dedicato all'opera di Harold Joseph Laski (1893-1950) e alla teoria del diritto che da essa emerge, compie un'indagine che muovendo dall'opera dell'autore tenta di confrontarsi con alcune questioni filosofico-giuridiche all'interno del dibattito britannico tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. È noto che la figura di Laski assunse nel dibattito intellettuale britannico un rilievo e un'importanza significativi nella prima metà del Novecento, tanto che Max Beloff poté parlare di un'«epoca» o «età di Laski», paragonandola a quella che, intorno alla metà del XIX secolo, era stata l'«età di Mill»¹. La centralità dell'autore nel panorama angloamericano, d'altronde, si lega con ogni evidenza alla combinazione di un'intensa attività accademica, che produsse una consistente mole di scritti, con una pronunciata attività didattica in Canada, negli Stati Uniti e in Inghilterra, e con il costante coinvolgimento dell'autore nella vita politica. Come è noto, infatti, Laski militò a lungo tra le fila del Labour Party e fu molto vicino al movimento fabiano, al gildismo e al tradeunionismo².

Per molti versi, inoltre, la riflessione laskiana sembra rappresentare un punto di convergenza del dibattito intellettuale britannico dell'epoca³. Poiché, infatti, i principali temi che nel contesto inglese furono oggetto di discussione tra gli idealisti, i pluralisti e i teorici socialisti si ritrovano

¹ M. Beloff, *The Age of Laski*, in «The Fortnightly», n. 167, 1950, p. 378.

² L'itinerario biografico di Harold Laski è stato oggetto di plurimi studi, ai quali pertanto si rinvia: si vedano, in particolare, K. Martin, *Harold Laski (1893-1950). A Biographical Memoir* (1953), Jonathan Cape, London 1969; G. Eastwood, *Harold Laski*, Mowbrays, London 1977; M. Newman, *Harold Laski: A Political Biography*, Macmillan, London 1993; I. Kramnick, B. Sheerman, *Harold Laski. A Life on the Left*, Hamish Hamilton, London 1993.

³ Diverse letture compiute sulla riflessione laskiana tendono, del resto, a ricostruirla mediante riferimenti costanti all'idealismo oxoniense, al pluralismo politico e alle diverse correnti del socialismo inglese. In tal senso, pare opportuno ricordare V. Frosini, *La ragione dello stato. Studi sul pensiero politico inglese contemporaneo*, Giuffrè, Milano 1976, H.M. Magid, *English political pluralism. The Problem of Freedom and Organization* (1941), Ams Press, New York 1966, nonché C. Palazzolo, *La libertà alla prova. Stato e società in Laski*, Ets, Pisa 1979; C. Laborde, *Pluralist Thought and the State in Britain and France, 1900-25*, Macmillan Press, London 2000, pp. 69 ss., in cui la riflessione laskiana viene ricostruita alla luce di un costante confronto con Green, coi pluralisti Maitland e Figgis, con il socialismo fabiano e col gildismo.

nella produzione di Laski, quest'ultima consente di tracciare una mappa-tura delle problematiche di interesse filosofico-giuridico che è possibile rinvenire entro tale contesto dottrinario. Si tratta, come è noto, di un insieme di indirizzi teorici emersi in un momento della storia britannica segnato dal conflitto sociale e dall'emersione della classe lavoratrice e dei suoi interessi, tanto nell'ambito delle relazioni industriali quanto nello scenario politico⁴. Non sembra un caso che nei più influenti filoni del periodo – l'idealismo, il pluralismo politico e il socialismo fabiano e ghildista – finisca per presentarsi una problematizzazione simile di alcuni concetti politici e giuridici, come quello di libertà e quello di sovranità, aprendo una nuova stagione nella riflessione sul soggetto di diritto e sul ruolo dello Stato nell'ordinamento. In quest'ottica Laski, la cui formazione teorica entrò in stretta relazione con ciascuna delle correnti appena ricordate, può dunque leggersi come un interprete della riflessione politica proposta, nel contesto anglosassone, tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Una lettura, questa, che fornisce una prima chiave interpretativa per comprendere il pensiero dell'autore.

La rilevanza di Laski nella storia del pensiero politico, in generale, e nel discorso politico britannico, in particolare, è del resto testimoniata dall'ampia letteratura che ne ha indagato la riflessione⁵. Senza dubbio una delle principali figure dottrinarie del laburismo primo-novecentesco, Laski è stato infatti oggetto di attenzione soprattutto da parte degli studi sul socialismo politico inglese⁶. Si deve, tuttavia, notare come soltanto una

⁴ Dell'ampia letteratura sulla riflessione politica in Gran Bretagna tra i secoli XIX e XX, si ricordano in questa sede A. Passerin d'Entrèves, *Il problema dell'obbligazione politica nel pensiero inglese contemporaneo*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», vol. 8, 1928, pp. 25-43; E.P. Thompson, *The Making of the English Working Class* (1966), trad. it. di B. Maffi, *Rivoluzione industriale e classe operaia in Inghilterra*, Il Saggiatore, Milano 1969; C. Palazzolo, *Dal fabianesimo al neofabianesimo. Itinerario di storia della cultura socialista britannica*, Giapichelli, Torino 1999; V. Torreggiani, *Stato e culture corporative nel Regno Unito. Progetti per una rappresentanza degli interessi economici della prima metà del XX secolo*, Giuffrè, Milano 2018; M. Bevir, *The Making of British Socialism*, Princeton University Press, Princeton 2011; C. Calabrò, *Democrazia e cittadinanza. Saggi sul pensiero politico inglese tra Otto e Novecento*, Ets, Pisa 2022.

⁵ Tra i principali studi di riferimento, oltre a quelli già richiamati, conviene per il momento ricordare i seguenti lavori: H.A. Deane, *The Political Ideas of Harold J. Laski*, Archon Books, Hamden (CT) 1972; R.C. Gupta, *Harold J. Laski: A Critical Analysis of His Political Ideas*, Ram Prasad, Agra 1966; B. Zylstra, *From Pluralism to Collectivism: The Development of Harold Laski's Political Thought*, Van Gorcum, Assen 1968; P. Lamb, *Harold Laski. Problems of Democracy, the Sovereign State, and International Society*, Macmillan, New York 2004; Id., *Harold Laski, the Reluctant Marxist. Socialist Democracy for a World in Turmoil*, Palgrave Macmillan, Cham 2024; J.L. Monereo Pérez, *La democracia en crisis: Harold J. Laski*, Ediciones de Intervención Cultural, Barcelona 2004.

⁶ In Italia, ad esempio, oltre ai già citati studi di Palazzolo, sul ruolo di Laski nella cultura politica socialista e marxista in Inghilterra si è soffermato A. Cassani, *Marxismo e scienze della natura in Gran Bretagna negli anni trenta del XX secolo*, in Id., *Intellettuali e socialismo nella*

piccola parte di tale letteratura, rafforzata da un recente indirizzò delle ricerche sull'autore laburista⁷, abbia incentrato la propria attenzione sulle problematiche relative al diritto che emergono dalle pagine laskiane. Il proposito di questo lavoro è, pertanto, quello di mostrare come dalle opere di Laski emerga una teoria giuridica, che si muove intorno a due punti focali, dei quali il primo è costituito dagli assunti di carattere pluralistico che sembrano formare il presupposto della sua teoria del diritto e dello Stato, mentre il secondo è rappresentato dalla dottrina dell'obbligazione politica, che affronta il problema dell'obbedienza ad un'autorità, e dell'obbligazione giuridica, che riguarda invece, come è noto, il tema dell'obbedienza alle norme giuridiche⁸. A partire da questi due capisaldi, è possibile ricostruire non solo il concetto di diritto assunto da Laski, ma anche la prospettiva dalla quale egli osserva le relazioni che intercorrono fra costituzione politica, diritti individuali e rapporti di produzione, da un lato, e fra diritto statale e diritto internazionale, dall'altro⁹.

cultura britannica del XX secolo nella cultura britannica del XX secolo, a cura di D. Felice, con prefazione di G. Marramao, CLUEB, Bologna 2003, pp. 1-43, in particolare p. 4; sulla lettura del socialismo inglese offerta da Cassani, cfr. il focus dedicato dal titolo *La filosofia come costruzione corale. Anselmo Cassani tra ricerca e impegno*, a cura di Th. Casadei, in «Dianoia», vol. 21, n. 23, 2016, pp. 541-586, in particolare C. Calabrò, *Con rigore e passione: Anselmo Cassani interprete della cultura socialista inglese nel Novecento*, pp. 577-586. In questa sede si ometterà di trattare il tema dell'influenza esercitata dalla riflessione laskiana sulla politica laburista, cui è però dedicato P.G. Puggioni, *Dalla "revolution by consent" all'autodeterminazione dei popoli. Harold J. Laski e la linea politica del Labour Party (1931-1949)*, in D. Lembo, M. Semboloni, A. Cellai, M. Crulli (a cura di), *Post. Sguardi sul cambiamento*, Mimesis, Milano-Udine 2023, pp. 281-293.

⁷ Si vedano almeno: J. López Hernández, *Legalidad y legitimidad en la Teoría del Estado de Harold J. Laski*, in J.A. Gómez García (coord.), *Legalidad y Legitimidad en el Estado Contemporáneo*, Dykinson, Madrid 2014, pp. 101-138; A. Marras, *L'inessenzialità della sovranità e la critica all'all absorptive State di Harold J. Laski: per una società pluralista*, in «Geopolitica. Rivista semestrale dell'Isag», vol. 8, n. 2, 2019, pp. 51-82; M. Loughlin, *The Political Jurisprudence of Harold J. Laski*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», vol. 50, 2021, pp. 251-281; L. Pacinotti, *«Revolution by consent». Un'ipotesi di lettura del Laski giurista*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», vol. 53, 2024, pp. 547-595.

⁸ In merito a questa distinzione, si veda almeno E. Ripepe, *La questione della crisi dello Stato come messa in questione dell'obbligazione giuridica e dell'obbligazione politica*, in Id., *Riforma della Costituzione o assalto alla Costituzione? (e altre riflessioni)*, Cedam, Padova 2006, pp. 107 ss.

⁹ Alla ricerca di cui questo lavoro costituisce il prodotto si legano alcuni interventi e riflessioni incentrati sul rapporto tra politica e diritto nella riflessione inglese di inizio Novecento: *Le 'trade unions' tra socialismo e lotta per il diritto. Lavoro e identità politica nell'Inghilterra tardo-vittoriana*, in M. De Toffoli, C. Laneri (a cura di), *Confini, identità e cittadinanza. Uno sguardo multidisciplinare*, Ets, Pisa 2021, pp. 101-114; *Indipendenza dei giudici e conflitto sociale. La proposta di Harold J. Laski tra formazione giuridica e 'judicial appointment'*, in V. Messerini, R. Romboli, E. Rossi, A. Sperti, R. Tarchi (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. L'ordinamento giudiziario*, Pisa, 15 dicembre 2020, Pisa University Press, Pisa 2021, pp. 301-312; *I gruppi sociali fra politica e diritto. Problemi giuridici nel pluralismo di F. Maitland, J. Figgis e H. Laski*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», vol. 51, n. 2, 2021, pp. 515-541; *Consent, Sovereignty,*

Ora, sebbene Laski non definisca univocamente un proprio concetto di diritto, sembra possibile ricostruirne i caratteri a partire dalle sue tesi pluralistiche e in particolare dall'argomento in base a cui

qualsiasi associazione che dia ordini ai propri membri costituisce per essi un diritto che si distingue per la misura, e non per il genere, dalle leggi approvate nel nome dello Stato. Inoltre, il potere (*power*) delle altre associazioni è un potere che è difficile distinguere, se non, ancora una volta, nella misura (*degree*), da quello dello Stato¹⁰.

Come si vedrà, il pluralismo giuridico laskiano si esprime sul duplice piano del potere e del diritto, sicché il potere di cui lo Stato e le associazioni sono investiti si accompagna sempre alla capacità di produrre diritto¹¹. Per Laski, dunque, l'imperatività del diritto non dipende dalla fonte delle sue prescrizioni, ma «dall'impatto del suo contenuto sulle persone che sperimentano gli effetti del comando»¹², ovverosia sui membri dei gruppi chiamati a prestare il consenso all'ordinamento. Quando, infatti, l'ordinamento non sia riconosciuto dai propri membri, rischia di venire cancellato¹³.

Nel rappresentare la giuridicità come fenomeno dipendente dal consenso, la concezione di Laski solleva almeno due ordini di problemi su cui pare utile soffermarsi in questa sede. Una prima questione si lega alla difficoltà di distinguere il diritto da altri tipi di norme, come quelle morali o quelle religiose. Non sembra poter essere la coazione (*coercion*) a rappresentare la specificità del giuridico, poiché Laski respinge l'idea che si ubbidisca al diritto per timore della sanzione:

Che [la paura] sia un motivo è, naturalmente, fuori questione, ma come spiegazione dei complessi fattori dell'obbedienza è troppo semplice per esaurire i fatti. Coloro che ubbidiscono ai segnali di un vigile urbano – dietro il quale si staglia la grandiosa panoplia del diritto – lo fanno tanto in forza di un volontario riconoscimento della comodità delle sue indicazioni, quanto in forza del timore delle sanzioni che potrebbero essere irrogate in caso di disobbedienza. [...] Si può

and Pluralism. Harold Laski's Doctrine of Allegiance in British Legal Philosophy, in «Ratio Juris», vol. 35, n. 4, 2022, pp. 245-362; *Rule of law tra Unione europea e Ungheria. Una lettura a partire da Harold J. Laski*, in R. Tarchi, A. Gatti (a cura di), *Il Rule of Law in Europa*, Editore Consulta Online, Genova 2023, pp. 355 ss.; *Dalla "revolution by consent" all'autodeterminazione dei popoli. Harold J. Laski e la linea politica del Labour Party (1931-1949)*, in D. Lembo, M. Semboloni, A. Cellai, M. Crulli (a cura di), *Post. Sguardi sul cambiamento*, Mimesis, Milano-Udine 2023, pp. 281-293.

¹⁰ *Law and the State* (1929), in *Studies in Law and Politics*, Allen & Unwin, London 1932, p. 273.

¹¹ Si veda, in particolare, il Cap. II.

¹² *A Grammar of Politics* (1925), Allen & Unwin, London 1938, p. 264; cfr. *Law and the State*, cit., pp. 246-247; cfr. Zylstra, *From Pluralism to Collectivism*, cit., p. 31.

¹³ Il consenso allora si rivela empiricamente rilevante per poter apprezzare la vigenza dell'ordinamento, la qual cosa sembra confutare la lettura per cui il realismo di Laski sarebbe, in rapporto alla teoria del consenso, soltanto apparente (L. Zerby, *Normative, Descriptive, and Ideological Elements in the Writings of Laski*, in «Philosophy of Science», vol. 12, n. 2, 1945, p. 135; nello stesso senso, cfr. Palazzolo, *La libertà alla prova*, cit., p. 78).

dubitare che, eccezion fatta per i tempi di grave crisi, la grande maggioranza delle persone pensi mai alla paura nel contesto dell'ubbidienza al diritto¹⁴.

Va detto, a questo riguardo, che l'argomentazione fondata sul fatto che i consociati generalmente non obbediscano al diritto per timore di essere sanzionati non vale ad escludere che il diritto si configuri come strutturalmente coercitivo¹⁵. Tuttavia, per Laski, il carattere della coazione non riguarda il concetto di diritto, bensì quello di *Stato*, la cui sovranità si esprime nell'esercizio di un «potere coercitivo (*coercive power*) supremo» che altri gruppi non possiedono¹⁶. Tale conclusione è, d'altra parte, coerente con la concezione pluralistica laskiana per la quale anche i gruppi diversi dallo Stato producono diritto, pur non vedendosi perché mai tali gruppi sarebbero privi di potere coercitivo nei confronti dei propri membri¹⁷.

Sembra invece che per Laski il *proprium* del fenomeno giuridico vada cercato nella relazione costitutiva fra diritto e *autorità politica*, in quanto prestare il consenso a determinate norme significa sancire l'autorità dei soggetti che le pongono, così come la fedeltà prestata all'organo di governo di un gruppo di cui si riconosce il potere comporta che i suoi provvedimenti acquistino valore giuridico¹⁸. In questo senso, peraltro, Laski sembra riproporre la classica teoria che lega l'autorità ad una «valutazione positiva del potere»¹⁹, mentre per altro verso – come meglio si vedrà – egli tende a confondere la mera osservanza dei comandi degli

¹⁴ *The State in Theory and Practice*, Allen & Unwin, London 1935, p. 30. Questa posizione di Laski appare analoga ad altre prospettazioni che cercano di costruire il fenomeno giuridico a prescindere dalla minaccia della sanzione giuridica (cfr. E. Ehrlich, *Grundlegung der Soziologie des Rechts* [1913], trad. it., *I fondamenti della sociologia del diritto*, a cura di A. Febbraio, Giuffrè, Milano 1976, p. 80; L. Milazzo, *Giuristi e profeti. Sociologia del diritto e filosofia della storia in Eugen Ehrlich*, in G. Ridolfi [a cura di], *Un dialogo su Eugen Ehrlich. Società, potere, diritto*, Ets, Pisa 2020, p. 175). La concezione ehrlichiana costituisce, peraltro, uno dei punti di riferimento del dibattito contemporaneo sulla *fiducia* come fondamento dei rapporti giuridici (cfr. T. Greco, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2021).

¹⁵ Sul punto, cfr. H. Kelsen, *Reine Rechtslehre*² (1960), trad. it. di M.G. Losano, *La dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 1966, p. 38.

¹⁶ Laski, del resto, è esplicito sul punto: p. 21; cfr. *Reflections on the Revolution of our Time*, George Allen & Unwin, London 1943, p. 317; *The State in Theory and Practice*, cit., pp. 109-110; Gupta, *Harold J. Laski. A Critical Analysis*, cit., p. 105.

¹⁷ Un argomento del tutto analogo viene speso con riguardo alla teoria dei gruppi sociali di Ehrlich (cfr. Milazzo, *Giuristi e profeti*, cit., p. 185).

¹⁸ Il nesso fra autorità politica (*authority*) e diritto è evidente già nella produzione giovanile di Laski, dove si legge che, «quando in uno Stato un gruppo di persone, abbastanza grande da far sentire la propria presenza, pretende (*demands*) il riconoscimento di certe istanze, non riconoscerà un diritto (*law*) che tenta di sfidarle; e nemmeno accetterà l'autorità (*authority*) dalla quale quel diritto è applicato (*enforced*)» (*Authority in the Modern State*, New Heaven-Yale University Press, London 1919, p. 44). Così, per Laski, anche «sfidare il governo significa indebolire l'autorità di tutto il diritto» (cfr. *The State in Theory and Practice*, cit., p. 85).

¹⁹ M. Stoppino, *Appunti sul concetto di autorità*, in «Il Politico», vol. 34, n. 3, 1969, p. 435.

organi di un gruppo con il riconoscimento dell'autorità²⁰. Se, però, la definizione del diritto riposa sul rinvio all'autorità politica, si pone il problema di come debba definirsi il *politico*, domanda che, se inevasa, lascia di conseguenza indeterminato il criterio stesso del giuridico²¹.

Un secondo problema della teoria del diritto laskiana si connette al criterio del *consenso*. Come si vedrà, il quadro delineato dall'incrocio tra l'analisi degli istituti giuridici condotta da Laski e la sua teoria dell'obbligazione è quello di una concezione del diritto e della storia in cui lo Stato, acquistando forma e significato diversi da quelli propri dell'ideologia liberale, non solo potrebbe sopravvivere al socialismo, ma addirittura costituire lo strumento attraverso cui poter superare il capitalismo. A tal fine, avverte però Laski, lo Stato deve acquistare consapevolezza del fatto che le sue pretese normative e il suo ordinamento giuridico confliggono con quelli propri di altri gruppi sociali, che entrano con esso in competizione per ottenere il consenso dei suoi cittadini. Potendo ciascun individuo revocare il proprio consenso ad obbedire allo Stato, l'obbligazione politica e giuridica si rivela priva di valore normativo e, in definitiva, insussistente: *non esiste*, cioè, alcun obbligo in termini assoluti, così come non esiste empiricamente un obbligo per coloro che non ritengano di dover obbedire all'ordinamento.

L'obiettivo che Laski sembra prefiggersi è, infatti, quello di affrontare il problema dell'obbligo politico e giuridico da un punto di vista sociologico o empirico, considerando le ragioni per le quali di fatto si obbedisce. La conclusione alla quale un tale ragionamento perviene appare, però, tautologica, nella misura in cui conduce ad affermare che l'obbligo di obbedire vige soltanto per coloro i quali si rappresentino di dover obbedire e cessa nel momento in cui tale rappresentazione venga meno. Su quest'impostazione, peraltro, l'autore sembra talvolta innestare un ragionamento di carattere normativo, che dalle ragioni per le quali si obbedisce fa scaturire la giustificazione dell'obbedienza e il dovere di obbedire all'ordinamento. Anche in questo caso, tuttavia, la conclusione laskiana finisce per dissolvere l'obbligo in quanto tale, il cui darsi dipenderebbe da un presupposto empirico (la volontà individuale) che potrebbe mancare, oppure sussistere in un primo momento e venire meno successivamente²².

Poiché, allora, non si dà alcun dovere di obbedire a una norma a meno che non si sia accettato di obbedire all'autorità politica e all'or-

²⁰ *The State in Theory and Practice*, cit., p. 81, sul quale si veda *retro*, Cap. II, par. 7.

²¹ Vedremo infatti, più avanti, che proprio in questo consisterà la principale critica di Carl Schmitt al pluralismo britannico e a Laski (si veda *infra*, nelle conclusioni al volume).

²² Si veda, in particolare, *infra*, Cap. II, par. 8.

dinamento che a essa fa capo, ci si può domandare quale valore e funzione abbiano il diritto e l'obbligo giuridico in quanto tali²³. Il senso del fenomeno giuridico sembra infatti risiedere, per Laski, non nella determinazione dell'azione, ma nell'attuazione delle aspirazioni di *libertà* degli individui, che tendono a «tradursi» nell'ordinamento giuridico²⁴. E poiché tali aspirazioni di libertà corrispondono essenzialmente a bisogni di natura economica, quando una classe economica esercita un'influenza egemone sulle altre, utilizzerà il dispositivo giuridico per dare una forma stabile ai rapporti di produzione che le sono congeniali²⁵. La natura del diritto, dunque, è per Laski fundamentalmente *organizzativa*, poiché serve a stabilizzare certi modelli di rapporti in determinate forme che solo in un momento eventuale e successivo verrebbero garantite dalla sanzione²⁶.

Lo stretto legame che connette il diritto all'autorità politica postulato da Laski conduce al problema del *metodo* nella comprensione del fenomeno giuridico. Si vedrà infatti che alla scienza giuridica di stampo austriaco egli contrappone un metodo sociologico volto a comprendere l'ordine giuridico alla luce del «contesto sociale nel suo complesso», ossia delle «forze» che lo determinano²⁷. Un intendimento siffatto del lavoro dello scienziato del diritto cerca, dunque, di muoversi nel solco tracciato dal materialismo storico, tra Marx e Gramsci, la cui critica

²³ La perplessità riguarda, in effetti, il concetto stesso di imperativo, che implica per il soggetto la possibilità di agire in modo diverso rispetto contenuto della prescrizione imperativa stessa, ma proprio per questo sussiste a prescindere dall'obbedienza effettiva (cfr. I. Kant, *Kritik der praktischen Vernunft* [1788], trad. it. *Critica della ragion pratica*, a cura di V. Mathieu, Bompiani, Milano 2004, pp. 34-35).

²⁴ Per Laski, come si vedrà, la libertà deve concepirsi sempre «in relazione al diritto» (*Liberty*, in E.R.A. Seligman (ed.), *Encyclopaedia of the Social Sciences*, vol. IX, Macmillan, London 1933, p. 444), a sua volta strumentale a realizzare un'ideale di libertà (cfr. *England in 1929*, in «The Yale Review», vol. 18, n. 3, 1929, p. 433).

²⁵ Si vedano le osservazioni in *The Crisis in the Theory of the State*, in *A Grammar of Politics*, cit., pp. vii-viii.

²⁶ Da questo punto di vista, la concezione laskiana si avvicina non solo alla definizione del diritto avanzata da Santi Romano, come «organizzazione, struttura, posizione della stessa società» (S. Romano, *L'ordinamento giuridico* [1918], a cura di M. Croce, Quodlibet, Macerata 2018, p. 38), ma anche – e soprattutto – a quella di Alessandro Levi, per il quale l'ordinamento giuridico è «sistema di rapporti» e, precisamente, «posizione» e «organizzazione» di tali rapporti (A. Levi, *Teoria generale del diritto* [1950], Cedam, Padova 1967, p. 41). Sulla figura di Levi come filosofo del diritto, si vedano N. Bobbio, *Alessandro Levi* (1954), in «Rivista giuridica del Mezzogiorno», vol. 32, n. 3, 2018, pp. 983-985; T. Greco, *Dai diritti al dovere: tra Mazzini e Calogero*, in Th. Casadei (a cura di), *Repubblicanesimo, democrazia, socialismo delle libertà. "Incrocio" per una rinnovata cultura politica*, FrancoAngeli, Milano 2004, pp. 137 ss.; J. Volpi, *Ordine giuridico e vita pratica. Diritto e società nell'opera di Alessandro Levi*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», n. 3, 2023, pp. 435-479.

²⁷ Cfr. *A Grammar of Politics*, cit., p. 55.

della concezione tradizionale della giurisprudenza si rivela funzionale al movimento dell'azione umana (la *Praxis*) nella direzione di un mutamento nei rapporti di produzione²⁸. Anche per Laski, infatti, chi si accosta allo studio del fenomeno giuridico deve tenere conto delle forze che ne determinano la configurazione e le condizioni di obbedienza²⁹. È proprio in questa continua riconduzione del diritto alla dialettica storica risiede il contributo laskiano alla concezione del metodo, la cui fortuna appare ormai oggetto di riscoperta da parte dei cultori del *public law*³⁰.

I temi su cui Laski si sofferma si radicano, a ben vedere, nella cultura filosofico-politica britannica che a cavallo fra Otto e Novecento procede dall'idealismo al socialismo, passando per il pluralismo storicista, in cui i problemi della libertà e dell'eguaglianza, quello della sovranità e del rapporto fra Stato e individuo si presentano in forme tra loro simili³¹. Le tesi avanzate dall'autore incrociano però anche talune questioni care alla teoria giuridica della seconda metà del XX secolo, con la quale può essere utile mettere in dialogo il suo pensiero³². Ad esempio, è possibile registrare una certa assonanza fra la celebre teoria dei due concetti di libertà di Isaiah Berlin e l'omologa distinzione presente in autori come Green, Hobhouse e lo stesso Laski, con i quali il primo mostra di avere familiarità³³. È del resto chiaro che Berlin aveva contezza

²⁸ Del resto, com'è stato osservato, un approccio sociologico e storicistico potrebbe consentire quella «maturazione della coscienza critica» capace di «sospinge[re] la teoria ad abbandonare la pretesa alla neutralità» e a ripensare il proprio rapporto con la «prassi» (V. Palazzolo, *Storicismo e dialettica* [1977], in *La storia e l'uomo*, Ets, Pisa 1980, p. 17). Sulla rilevanza del marxismo in relazione alla questione del metodo della scienza giuridica, mi permetto di rinviare a P.G. Puggioni, *Il giurista e la Praxis. Materialismo storico e filosofia del diritto nel Novecento italiano*, in A. Dividus, C. Malvestio, P.G. Puggioni, A. Raciti (a cura di), *Itinerari del sapere. Teorie e pratiche della conoscenza in età contemporanea*, Carocci, Roma 2022, pp. 138 ss.

²⁹ Cfr. *The Crisis in the Theory of the State*, cit., p. x.

³⁰ La tesi di Martin Loughlin, del resto, è volta proprio a dimostrare come Laski sia divenuto, di fatto, «lo studioso fondatore del diritto pubblico moderno in Gran Bretagna» (Loughlin, *The Political Jurisprudence of Harold J. Laski*, cit., p. 252). Per una discussione sulla ricostruzione compiuta da Loughlin in relazione al paradigma del *public law*, si vedano i contributi apparsi in «Jus Politicum», n. 16, 2016, pp. 3 ss. Sulla lettura loughliniana dei «classici» dello studio pubblicistico britannico, tra cui è annoverato Harold Laski, si veda in particolare M. Goldoni, *The Materiality of Political Jurisprudence*, in «Jus Politicum», n. 16, 2016, pp. 49-66.

³¹ Su questa linea, cfr. Zylstra, *From Pluralism to Collectivism*, cit., p. 128; si vedano tuttavia Palazzolo, *La libertà alla prova*, cit., p. 206; Frosini, *La ragione dello stato*, cit., pp. 131-132.

³² Sul punto, mi permetto di rinviare anche a Puggioni, *Consent, Sovereignty, and Pluralism. Harold Laski's Doctrine of Allegiance in British Legal Philosophy*, cit., pp. 345-362.

³³ Si veda *infra*, Cap. I, par. 1.1. Green compare, del resto, negli *Essays on Liberty* come un importante e noto promotore della libertà in senso «positivo»: cfr. Berlin, *Introduction*, in Id., *Four Essays on Liberty* (1969), ora in Id., *Liberty*, ed. by H. Hardy, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 41; cfr. Id., *Two Concepts of Liberty*, in Id., *Four Essays on Liberty* (1969), ora in Id., *Liberty*, cit., p. 180n. Si veda, sul punto, G. Crowder, *Isaiah Berlin. Liberty and Pluralism*

del dibattito filosofico-politico britannico, giacché ricorda come alcuni «autori moderni nel campo della teoria politica» avessero distinto una «libertà positiva» da una «negativa»³⁴.

Vi sono, inoltre, plurimi punti di contatto fra il dibattito britannico da Green a Laski e la riflessione di H.L.A. Hart, il quale sembra denunciare una certa consapevolezza del dibattito filosofico-politico sul concetto di sovranità, laddove anch'egli si concentra sul problema della definizione austiniana a partire dall'«obbedienza abituale», che non tiene conto delle *ragioni* per le quali si obbedisce a un dato ordinamento³⁵. Per alcuni versi, la teoria dell'accettazione di Hart appare uno sviluppo della critica della *jurisprudence* austiniana parallelo a quello riscontrabile nell'opera di Laski³⁶: appare, del resto, significativo che, facendo in un certo senso eco alla teoria laskiana del *withdrawal of allegiance*, lo stesso Hart precisi che «l'accettazione di una norma da parte della società in un dato momento non *garantisce* la continuazione della sua esistenza», poiché quella «società può cessare di accettare la norma»³⁷.

Pur non essendovi elementi sufficienti ad avvalorare l'ipotesi di un'influenza del dibattito filosofico-politico britannico sulla teoria del diritto, è di recente acquisizione l'importanza dell'eredità filosofica oxoniense nell'evoluzione della concezione giuridica hartiana³⁸. In particolare, sia Hart che Berlin molto dovrebbero alla scuola fondata da John Cook Wilson (1849-1915), a sua volta allievo di

(2004), trad. it. di R. Laudani, *Isaiah Berlin*, il Mulino, Bologna 2007, pp. 245-246. Sulla lettura berliniana di Laski, si vedano la lettera di Berlin a George Kennan, del 13 febbraio 1951, in Berlin, *Liberty*, cit., p. 344, nonché M. Ignatieff, *Isaiah Berlin. A Life* (1988), trad. it. di F. Olivieri, *Isaiah Berlin. Ironia e libertà*, Carocci, Roma 2000, pp. 216, 258, e da A. Della Casa, *Isaiah Berlin. La vita e il pensiero*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2018, p. 105n.

³⁴ Berlin, *Introduction*, cit., p. 4.

³⁵ Si veda H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (1961), trad. it. di M.A. Cattaneo, *Il concetto di diritto*³, Einaudi, Torino 2002, pp. 66-67. A questo riguardo, peraltro, cfr. C. Gasparoli, *Il Diritto tra Natura e Politica. Per una lettura H. L. A. Hart*, Altralinea Edizioni, Firenze 2013, p. 69. Un altro argomento hartiano sembra invece ricordare la critica sociale all'utilitarismo propria del socialismo britannico (cfr. H.L.A. Hart, *Natural Rights: Bentham and John Stuart Mill*, in Id., *Essays on Bentham. Studies in Jurisprudence and Political Theory*, Routledge, London-New York 1982, p. 93).

³⁶ Non a caso, infatti, la concezione hartiana dell'accettazione delle norme sociali è apparsa ad alcuni «un'attitudine critica e riflessiva», piuttosto che una «risposta irriflessiva» (cfr. M.A. Wilkinson, *Is Law Morally Risky? Alienation, Acceptance and Hart's Concept of Law*, in «Oxford Journal of Legal Studies», vol. 30, n. 3, 2010, p. 460), lettura che sembra avvicinarla molto alla tesi laskiana del consenso come esito di un giudizio individuale sull'ordinamento.

³⁷ Hart, *Il concetto di diritto*, cit., p. 71.

³⁸ Si veda, in questo senso, il lavoro di M. Ricciardi, *Diritto e natura. H. L. A. Hart e la filosofia di Oxford*, Ets, Pisa 2008; cfr. C. Gasparoli, *Diritto e natura a Oxford: il caso di H. L. A. Hart*, in «Teoria politica», vol. 25, n. 2, 2009, pp. 181-192.

Green³⁹. Ora, per quanto Cook Wilson e i suoi discepoli – influenzati dalla filosofia analitica e dalle ricerche di Wittgenstein – rigettassero l'idealismo, sembra chiaro che non potessero evitare di confrontarsi costantemente con i suoi principi. Diversi, del resto, sono i filoni del dibattito filosofico britannico che a cavallo tra XIX e XX secolo svilupparono le proprie concezioni tenendo conto della presenza egemone dell'idealismo⁴⁰. Segnalare questa circostanza è, come si può intuire, assai utile ai nostri fini: si vedrà infatti come lo stesso Laski abbia ereditato alcuni insegnamenti dell'idealismo dal punto di vista filosofico-morale e politico⁴¹.

* * *

Per questo lavoro, che costituisce l'esito dalle ricerche avviate durante il mio percorso dottorale all'Università di Pisa, desidero ringraziare anzitutto Lorenzo Milazzo, unitamente a Tommaso Greco, Ilario Belloni e Giorgio Ridolfi, i quali ne hanno seguito la genesi e lo sviluppo. Grande è la mia riconoscenza nei confronti di Alberto Andronico, Carmelo Calabrò, Thomas Casadei, Paola Chiarella, Giovanni Chiodi e Serena Vantin, le cui osservazioni hanno permesso la revisione critica di questo volume.

Ricordo infine, per le numerose e utilissime occasioni di confronto sugli argomenti trattati e sulle tesi qui sostenute, Francesca Alati, Rachele Bizzari, Paola Calonico, Guglielmo Ciaccio, Jonathan Gingerich, Flavia Monceri, Francesco Monceri, Lorenzo Passerini Glazel, Martino Pintus, Andrea Raciti, Mariapia Romeo, Stefano Rovelli, Jacopo Volpi, Michele Zezza.

³⁹ Cfr. A. Quinton, *Cook Wilson, John*, in S. Brown, D. Collinson, R. Wilkinson (eds.), *Biographical Dictionary of Twentieth-Century Philosophers*, Routledge, London 1996, p. 158; Ricciardi, *Diritto e natura*, cit., p. 28. Si veda anche il commiato di H.W.B. Joseph, *Professor John Cook Wilson*, in «Proceedings of the British Academy», vol. 8, 1916, pp. 555-565. Lo stesso Laski registra la preminenza dell'idealismo in ambiente oxoniense (*Political Science in Great Britain and France*, with M. Caudel, in «The American Political Science Review», vol. 19, n. 1, 1925, pp. 96-103).

⁴⁰ Si pensi, per esempio, alle tesi di Bertrand Russell e di George Edward Moore, la cui origine viene sovente rintracciata nel ripudio della tradizione idealistica britannica (cfr. P. Hylton, *Russell, Idealism and the Emergence of Analytic Philosophy*, Clarendon Press, Oxford 1990). Il quadro, tuttavia, appare ad alcuni più complesso quanto alla genesi specificamente britannica del pensiero di questi autori (si veda, in questo senso, D. Bell, *The Revolution of Moore and Russell: A Very British Coup?*, in «Royal Institute of Philosophy Supplement», vol. 44, pp. 193-208). Considerazioni analoghe potrebbero svolgersi in merito a quegli autori, come W.D. Ross e H.A. Prichard, influenzati da Sidgwick, ma anche stimolati dalle critiche e dalle dottrine del filone idealista, in particular modo da Green, Bradley e Bosanquet. Sul punto, cfr. di T. Hurka, *British Ethical Theorists from Sidgwick to Ewing*, Oxford University Press, New York 2014.

⁴¹ Questo ragionamento consente, peraltro, di gettar luce sul rapporto fra la concezione hartiana del diritto e il pluralismo giuridico. Hart infatti, pur non accogliendo espressamente il pluralismo, appare talvolta disposto ad ammettere l'esistenza di *obblighi* all'interno di organizzazioni non-statali (ad esempio, in Hart, *Il concetto di diritto*, cit., pp. 24-25). In questo senso si veda anche M. Croce, *A Practice Theory of Legal Pluralism: Hart's (Inadvertent) Defence of the Indistinctiveness of Law*, in «Canadian Journal of Law and Jurisprudence», vol. 27, n. 1, 2014, pp. 27-47.



Rifrazioni

Studi critici di storia della filosofia del diritto

dialoghi sui classici

1. *Un dialogo su Alf Ross. Scienza giuridica, validità e concetto di diritto*, a cura di Lorenzo Milazzo e Andrea Porciello, 2019.
2. *Un dialogo su Eugen Ehrlich. Società, potere, diritto*, e Eugen Ehrlich, *Due saggi sulla questione sociale*, a cura di Giorgio Riboldi, 2 volumi indivisibili, 2020.
3. *Un dialogo su Olympe de Gouges. Donne, schiavitù, cittadinanza*, a cura di Thomas Casadei e Lorenzo Milazzo, 2021.
4. *Un dialogo su Santi Romano. Crisi, istituzione, tecniche*, a cura di Mariano Croce, 2022.
5. *Un dialogo su Jeremy Bentham. Etica, diritto, politica*, a cura di Ilario Belloni e Paola Calonico, 2023.
6. *Un dialogo su Marsilio da Padova. Pace, istituzioni, diritto*, a cura di Luigi Campi, Thomas Casadei, Stefano Simonetta, Gianfrancesco Zanetti, 2025.

percorsi

1. Angela Condello, *Il diritto come metodo e la scienza algoritmica. Una critica a partire da Bobbio e Scarpelli*, 2022.
2. Pier Giuseppe Puggioni, *L'obbligazione inesistente. Libertà, pluralismo e socialismo nella teoria giuridica di Harold J. Laski*, 2025.

Edizioni ETS

Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa

info@edizioniets.com - www.edizioniets.com

Finito di stampare nel mese di ottobre 2025